

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 1230

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali”

Edizione provvisoria

novembre 2008
n. 80



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
economico e finanziario



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

M. Magrini _3789

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: -----

A. Sansò _3435

S. Biancolatte _3659

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----

A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Domenico Argondizzo _2904

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Chiara Micelli _3521

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 1230

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali”

Edizione provvisoria

novembre 2008

n. 80

a cura di: M. Magrini

AVVERTENZA

Il presente *dossier* – derivante dall’aggiornamento degli elaborati del Servizio studi della Camera dei deputati – reca le schede di lettura dell’A.S. n. 1230 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell’erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell’attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali*).

Il ddl di conversione approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati (A.C. n. 1762-A) ha assorbito il d.-l. n. 157 del 2008 (*Ulteriori misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio*-A.C. n. 1774).

Conseguentemente, l’art. 1, comma 2, della legge di conversione abroga il d.-l. n. 157 del 2008, prevedendo, altresì, che “restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 157 del 2008”.

L’A.S. n. 1230 è stato assegnato in sede referente alla 6^a Commissione (Finanze e tesoro), con i pareri delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 14^a (Unione europea).

L’A.S. n. 1230 deve essere approvato entro l’8 dicembre 2008, a pena di decadenza del decreto.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	9
Articolo 1 <i>(Ricapitalizzazione delle banche)</i>	
Scheda di lettura.....	11
La disciplina comunitaria degli aiuti di Stato	21
Articolo 1-bis <i>(Garanzia dello Stato sulle passività delle banche e operazioni di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche)</i>	
Scheda di lettura.....	23
Articolo 2 <i>(Procedure straordinarie)</i>	
Scheda di lettura.....	29
Articolo 3 <i>(Deroghe alla normativa civilistica in materia di garanzie e garanzia statale sui finanziamenti della Banca d'Italia)</i>	
Scheda di lettura.....	33
Articolo 4, comma 1 <i>(Garanzia statale a favore dei depositanti)</i>	
Scheda di lettura.....	39
I principali sistemi esteri di garanzia dei depositi.....	42
Articolo 4, comma 1-bis <i>(Razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente sui conti correnti e sui depositi c.d. dormienti)</i>	
Scheda di lettura.....	45
Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie e conti c.d. <i>dormienti</i>	50
Ulteriori modalità di utilizzo degli importi derivanti dai conti c.d. <i>dormienti</i>	53
Articolo 5 <i>(Disposizioni di attuazione)</i>	
Scheda di lettura.....	59

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1
(Ricapitalizzazione delle banche)

Testo del decreto-legge —————	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati —————
<p>1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia. Tale sottoscrizione può essere effettuata a condizione che l'aumento di capitale non sia stato ancora perfezionato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che vi sia un programma di stabilizzazione e rafforzamento della banca interessata della durata minima di 36 mesi.</p>	<p>1. Fino al 31 dicembre 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia. Tale sottoscrizione può essere effettuata a condizione che l'aumento di capitale non sia stato ancora perfezionato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che vi sia un programma di stabilizzazione e rafforzamento della banca interessata della durata minima di 36 mesi. Le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate tenendo conto delle condizioni di mercato. Le predette operazioni possono essere effettuate, alle stesse condizioni e con gli stessi presupposti, anche con riferimento ad aumenti di capitale di società capogruppo di gruppi bancari italiani.</p>
<p>2. La sottoscrizione è effettuata sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dei seguenti elementi:</p>	<p>2. La sottoscrizione e la prestazione di garanzia di cui al comma 1 sono effettuate sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dei seguenti elementi:</p>
<p>a) la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;</p>	<p>a)<i>identica;</i></p>
<p>b) l'adeguatezza del piano di stabilizzazione e rafforzamento della banca presentato per la deliberazione dell'aumento di capitale;</p>	<p>b)<i>identica;</i></p>

<p>c) le politiche dei dividendi, approvate dall'assemblea della banca richiedente, per il periodo di durata del programma di stabilizzazione e rafforzamento.</p>	<p><i>c)identica.</i></p>
<p>3. Le azioni detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla data di sottoscrizione fino alla data di eventuale cessione, sono privilegiate nella distribuzione dei dividendi rispetto a tutte le altre categorie di azioni.</p>	<p>3. Le azioni detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla data di sottoscrizione fino alla data di eventuale cessione:</p> <p>a) sono prive del diritto di voto;</p> <p>b) sono privilegiate nella distribuzione dei dividendi rispetto a tutte le altre categorie di azioni;</p>
	<p>c) non sono computate nel limite di cui all'articolo 2351, secondo comma, ultimo periodo, del codice civile;</p>
	<p>d) sono riscattabili da parte dell'emittente a condizione che la Banca d'Italia attesti che l'operazione non pregiudica le condizioni finanziarie e di solvibilità della banca, né del gruppo bancario di appartenenza.</p>
	<p>3-bis. Con i decreti di cui all'articolo 5 sono definite, secondo criteri omogenei, le modalità con cui il Ministro dell'economia e delle finanze esercita, in qualità di azionista, gli ulteriori diritti connessi alle azioni di cui al comma 3 del presente articolo.</p>
<p>4. Fino alla data di cessione delle azioni sottoscritte dal Ministero dell'economia e delle finanze, le variazioni sostanziali al programma di stabilizzazione e rafforzamento di cui al comma 1 sono soggette alla preventiva approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.</p>	<p><i>4.Identico.</i></p>
<p>5. Alle partecipazioni acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze</p>	<p>5. Alle partecipazioni acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze</p>

<p>ai sensi del presente articolo, non si applicano le limitazioni alla partecipazione al capitale di cui al capo V del titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, e successive modificazioni. La qualità di socio di banca popolare è acquisita dalla data di sottoscrizione delle azioni. Fino alla data di cessione delle azioni sottoscritte dal Ministero dell'economia e delle finanze, nelle banche partecipate non si applicano le disposizioni speciali in materia di esercizio del diritto di voto proprie delle società cooperative.</p>	<p>ai sensi del presente articolo, non si applicano le limitazioni alla partecipazione al capitale di cui al capo V del titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, e successive modificazioni. La qualità di socio di banca popolare è acquisita dalla data di sottoscrizione delle azioni.</p>
<p>6. Non si applicano al Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni degli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni.</p>	<p>6. Alle partecipazioni acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del presente articolo non si applicano le disposizioni degli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni.</p>
<p>7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate per ciascuna operazione di cui al presente articolo le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:</p>	<p><i>7.Identico.</i></p>
<p>a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e</p>	

<p>compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonchè quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;</p>	
<p>b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;</p>	
<p>c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonchè sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;</p>	
<p>d) emissione di titoli del debito pubblico.</p>	
	<p>7-bis. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione.</p>

	Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.
8. I decreti di cui al comma 7 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.	8. <i>Identico.</i>

L'**articolo 1, comma 1 (modificato dall'Aula della Camera dei deputati¹)**, interviene sulla disciplina della capitalizzazione delle banche italiane, autorizzando – fino al 31 dicembre 2009 - il Ministero dell'economia e delle finanze a sostenere finanziariamente gli istituti bancari che si trovino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia.

L'intervento del Ministero dell'economia e delle finanze riguarda l'aumento di capitale sociale delle banche e può intervenire attraverso:

- la sottoscrizione diretta di nuove azioni - emesse in occasione di aumenti di capitale² - attraverso la quale il Ministero diviene socio della banca emittente;
- la concessione di garanzie statali per la sottoscrizione di aumenti del capitale sociale da parte di altri soggetti³.

Le modalità di attuazione della norma in esame sono da stabilire con apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere della Banca d'Italia, da emanare ai sensi del successivo **articolo 5 del provvedimento in esame** (cfr. la relativa scheda di lettura).

¹ Emendamenti identici 1.200. (Comm.) e 1.300; em. 1.202. (Comm.); 1.20 (nuova formulazione, Messina e altri); em. 1204. (Comm.); em. 1.37. (Fluvi e altri); em. 1.100. (Fugatti e altri).

² Le variazioni di capitale sociale – in aumento o in diminuzione – si attuano mediante modificazioni dello statuto, deliberate dall'assemblea straordinaria ed iscritte nel Registro delle imprese.

L'aumento di capitale può essere reale o nominale. L'aumento reale si attua attraverso il conferimento di nuove attività da parte di soci o di terzi, oppure mediante il trasferimento in conto capitale di riserve facoltative o statutarie. L'aumento nominale consiste nell'imputazione a capitale di fondi disponibili iscritti a bilancio e risultanti da plusvalenze dell'attivo patrimoniale dei c.d. "saldi attivi risultanti da rivalutazione per conguaglio monetario".

A ciascun socio spetta, sulle azioni di nuova emissione, il c.d. *diritto di opzione*, ossia il diritto di sottoscrivere tali azioni di nuova emissione, a preferenza di soggetti estranei alla società, in proporzione alla quota già posseduta.

³ La disciplina ordinaria vigente in merito al mancato pagamento delle quote sottoscritte dal socio è contenuta nell'articolo 2344 del codice civile, ai sensi del quale è prevista la pubblicazione della diffida di pagamento nella Gazzetta Ufficiale e, trascorsi inutilmente quindici giorni dalla pubblicazione, l'azione per l'esecuzione del conferimento. Se gli amministratori ritengano inutile tale procedura, possono vendere le azioni, offrendole prima ai soci in proporzione alle quote già possedute. Se la vendita non ha luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

L'aumento del capitale sociale deve essere deliberato dalla banca e, ai sensi del **comma 1** in esame, il Ministero può intervenire, purché si sia in presenza delle seguenti condizioni:

▪ l'aumento del capitale sociale non deve risultare perfezionato alla data del 9 ottobre 2008 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 155 del 2008 in esame). In altre parole, non rilevando la data della delibera di aumento del capitale sociale, la norma in commento risulterebbe applicabile anche alle operazioni di ricapitalizzazione in corso alla data del 9 ottobre 2008, purché non perfezionate;

▪ la presenza di un programma di stabilizzazione e rafforzamento della banca interessata della durata minima di trentasei mesi.

Per effetto di un rinvio contenuto nell'**articolo 2, comma 2, del provvedimento in esame** (cfr. la relativa scheda), la ricapitalizzazione delle banche effettuata con l'intervento dello Stato è ammessa anche per gli istituti di credito per i quali è attivata l'amministrazione straordinaria o la gestione provvisoria.

Le operazioni di cui all'**articolo 1** in commento devono effettuarsi tenendo conto delle condizioni di mercato.

Altresì, le predette operazioni possono essere realizzate – alle stesse condizioni e con gli stessi presupposti sopra illustrati – anche con riferimento ad aumenti di capitale di società capogruppo di gruppi bancari italiani.

Ai sensi del **comma 2 – modificato dall'Aula della Camera dei deputati**⁴ - la sottoscrizione e la prestazione di garanzie da parte del Ministero dell'economia e delle finanze devono essere effettuate sulla base della valutazione, ad opera della Banca d'Italia, dei seguenti elementi:

a) la sussistenza delle condizioni di cui al **comma 1** (ossia la sussistenza della situazione di inadeguatezza patrimoniale della banca);

b) l'adeguatezza del piano di stabilizzazione e rafforzamento della banca presentato per la delibera di aumento del capitale sociale;

c) la verifica sulle politiche dei dividendi, approvate dall'assemblea della banca richiedente, previste per il periodo interessato dal programma di stabilizzazione e rafforzamento.

Il **comma 3 – modificato dalla Camera dei deputati**⁵ - stabilisce che le azioni detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla data di sottoscrizione fino alla data di eventuale cessione, sono:

a) prive del diritto di voto;

⁴ Em. 1.20. (Nuova formulazione: on. Messina e altri).

⁵ Em. 1.204. (Commissione).

- b)* privilegiate nella distribuzione dei dividendi rispetto a tutte le altre categorie di azioni;
- c)* non sono computate nel limite di cui all'art. 2351, secondo comma, ultimo periodo, del codice civile (secondo cui il valore delle azioni senza diritto di voto, con voto limitato o subordinato, non può complessivamente superare la metà del capitale sociale);
- d)* riscattabili da parte dell'emittente, subordinatamente ad una verifica della Banca d'Italia volta ad attestare che l'operazione non pregiudichi le condizioni finanziarie e di solvibilità della banca, né del gruppo bancario di appartenenza.

Le azioni privilegiate⁶ danno diritto alla distribuzione di un dividendo o a un rimborso in caso di liquidazione della società prima che vengano distribuiti utili o rimborsate quote alle azioni ordinarie. Solitamente, inoltre, non danno il diritto di votare nelle assemblee ordinarie dei soci, ma solo in quelle straordinarie.

Il comma 3 al pari degli altri commi dell'articolo in esame non indica la data entro la quale il Ministero dell'economia e delle finanze è tenuto a dismettere le azioni bancarie acquistate.

Peraltro, la data del 31 dicembre 2009 di cui al comma 1 dell'articolo in esame rappresenta il termine ultimo per la sottoscrizione delle azioni, ma non per l'alienazione.

Il comma 3-bis, inserito dall'Aula della Camera dei deputati⁷, rimette ai decreti attuativi del provvedimento in esame, emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'**art. 5** (cfr. *infra* la relativa scheda), la definizione, secondo criteri omogenei, delle modalità con cui il Ministro dell'economia e delle finanze eserciterà, in qualità di azionista, gli ulteriori diritti connessi alle azioni di cui al **comma 3** sopra illustrato.

Secondo quanto previsto dal **comma 4**, per tutto il periodo in cui il Ministero dell'economia e delle finanze detiene le partecipazioni, non è possibile apportare sostanziali variazioni al programma di stabilizzazione e rafforzamento della banca interessata, senza una preventiva approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.

Il comma 5 reca norme derogatorie, rispetto alla disciplina generale, applicabili nell'ipotesi di acquisto di azioni delle banche cooperative.

In particolare:

⁶ L'articolo 2348 cod.civ., nello stabilire che le azioni devono essere di uguale valore e devono conferire ai loro possessori uguali diritti, dispone la possibilità di prevedere nello statuto categorie di azioni fornite di diritti diversi. In tal caso, la società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie. In ogni caso, tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria devono conferire uguali diritti.

⁷ Emendamento 1.204 (Comm.).

- non si applicano le limitazioni alla partecipazione al capitale sociale di cui al Capo V del Titolo II del Testo unico bancario (TUB)⁸;

Il citato Capo V (articoli da 28 a 37) reca disposizioni in materia di banche cooperative. In particolare, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, (relativo alle banche popolari), nessuno può detenere azioni in misura eccedente lo 0,50 per cento del capitale sociale. In caso di superamento del limite, le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione e, trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca. Per quanto concerne, invece, le banche di credito cooperativo, l'articolo 34 dispone che nessun socio possa possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi cinquantamila euro. La stessa norma, inoltre, precisa che per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa.

- la qualità di socio di banca popolare è acquisita dalla data di sottoscrizione delle azioni;

Tale previsione appare derogatoria delle norme di cui ai commi 4 e seguenti dell'art. 30 del TUB, che prevedono la c.d. "clausola di gradimento" per l'ammissione a socio.

Con una modifica apportata dall'Aula della Camera dei deputati⁹, è stato soppresso l'ultimo periodo del comma 5, ove si prevedeva che - fino alla data di cessione delle azioni sottoscritte dal Ministero dell'economia e delle finanze - alle banche partecipate non si applicassero le disposizioni speciali in materia di esercizio del diritto di voto proprie delle società cooperative.

Pertanto, in conseguenza di tale soppressione, permane l'operatività del principio del c.d. *voto capitario*.

L'articolo 30, comma 1, e l'articolo 34, comma 3, del sopra citato TUB stabiliscono, rispettivamente, che nelle banche popolari e nelle banche di credito cooperativo ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dal numero delle azioni possedute (principio del c.d. *voto capitario*).

Il comma 6 – modificato dalla Camera dei deputati¹⁰ - dispone l'inapplicabilità della disciplina sulle offerte pubbliche di acquisto (OPA) alle partecipazioni acquisite dal Ministero dell'economia e finanze ai sensi dell'articolo in commento.

Nel dettaglio, è esclusa l'applicazione dell'articolo 106, comma 1, e dell'articolo 109, comma 1, del Testo unico sugli intermediari finanziari (TUF) di cui al d. lgs. n. 58 del 1998.

⁸ Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

⁹ Em. identici 1.37. (Fluvi e altri) e 1.100 (Fugatti e altri).

¹⁰ Emendamento 1.39 (Fluvi e altri) approvato dalla Commissione finanze della Camera dei deputati.

L'articolo 106, comma 1, del TUF dispone l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria (OPA) quando, a seguito di acquisto, si raggiunga una partecipazione complessiva superiore al 30 per cento del capitale sociale. In tal caso, l'OPA deve essere rivolta a tutti gli altri soci e deve riguardare la totalità dei titoli ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati.

L'articolo 109, comma 1, del TUF estende gli obblighi in materia di OPA anche ai soggetti che, agendo di concerto, superano, a seguito degli acquisti, la predetta percentuale del trenta per cento.

I **commi 7, 7-bis e 8** dispongono in ordine al reperimento delle risorse necessarie per finanziare gli eventuali interventi di sostegno pubblico alle ricapitalizzazioni bancarie previste dal **articolo 1 in esame**.

In particolare, il **comma 7** dispone che le risorse necessarie per finanziare ciascuna operazione siano individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ed iscritte in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze medesimo.

Tali risorse – il cui importo non è quantificato - sono individuate, in relazione ad ogni singola operazione, mediante:

a) la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione di alcune categorie di spesa assimilabili in larga parte a spese di carattere obbligatorio o aventi natura obbligatoria, cui si aggiungono altre specifiche spese ritenute "indisponibili". Si tratta, in particolare, delle dotazioni di ciascuna missione connesse a:

- stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse;
- spese per interessi;
- poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni;
- trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria;
- le risorse destinate al fondo ordinario delle università; alla ricerca; al finanziamento del 5 per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, nonché, in generale, le spese dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) la riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

Si ricorda, preliminarmente, che la Banca d'Italia, nel Bollettino Economico n. 54 del mese di ottobre 2008, ha rilevato, con riferimento ai due decreti-legge nn. 155 e 157 del 2008 (quest'ultimo accorpato nel decreto n. 155) che «le misure previste in entrambi i decreti hanno carattere cautelativo e non determineranno necessariamente un aggravio della spesa pubblica. Eventuali interventi di ricapitalizzazione delle banche e di scambio temporaneo di titoli non modificherebbero l'indebitamento netto trattandosi di operazioni finanziarie. Si registrerebbe invece un aumento del debito lordo e del fabbisogno, pari alle risorse reperite sui mercati finanziari, che verrebbe riassorbito al momento della cessione delle attività acquisite. L'estensione della garanzia sui depositi

e sulle altre passività, nonché le garanzie sulle operazioni di scambio temporaneo di titoli, determinerebbero un impatto sui conti solo nell'eventualità di una loro attivazione>>>.

c) l'utilizzo, mediante versamento in entrata, di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali, nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali, con esclusione di quelli intestati alle amministrazioni territoriali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

Si ricorda, in proposito, che l'art. 11-ter, primo comma, lett. b), della legge n. 468 del 1978¹¹, nel caso di copertura finanziaria assicurata mediante utilizzo di disponibilità di stanziamenti contenuti in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, prevede che si proceda alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura.

d) l'emissione di titoli del debito pubblico.

Tale modalità di copertura finanziaria – non rientrante tra quelle tipizzate dall'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978 sulla contabilità generale dello Stato – è stata utilizzata in passato per far fronte ad esigenze di carattere straordinario.

Si ricorda, in particolare, l'art. 11 della legge n. 488 del 1998 e successive modificazioni (legge finanziaria per il 1999), il quale, ai fini del rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese, conseguente ad una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, aveva autorizzato il Ministro del tesoro ad effettuare emissioni di titoli del debito pubblico per ciascuna delle annualità comprese tra il 1999 ed il 2001; la norma specificava che tali emissioni non avrebbero concorso al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio.

La lettera d) in esame non specifica gli effetti delle eventuali emissioni di titoli sull'andamento della spesa per interessi e sulle previsioni relative alla riduzione del debito pubblico in rapporto al PIL.

Il **comma 7-bis** – aggiunto dalla Camera dei deputati¹² - stabilisce che gli schemi dei d.P.C.m. di cui al **comma 7**, corredati da una relazione tecnica, siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario.

I pareri devono essere resi entro quindici giorni dalla data di trasmissione.

¹¹ Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.

¹² Emendamento 1.64 del Relatore, approvato dalla Commissione finanze della Camera dei deputati.

Qualora il Governo non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, trasmette nuovamente alle Camere gli schemi di decreto, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi da rendere entro dieci giorni dalla data di trasmissione.

Decorsi inutilmente i termini per l'espressione del parere, i decreti possono essere comunque adottati.

Ai sensi del **comma 8**, i suddetti decreti del Presidente del Consiglio e i correlati decreti di variazione di bilancio devono essere trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.

La disciplina comunitaria degli aiuti di Stato

La disciplina comunitaria degli aiuti di Stato ha la sua fonte primaria negli articoli 87, 88 e 89 del Trattato istitutivo della Comunità europea. L'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato, stabilisce che gli aiuti di Stato sono, in linea di principio, incompatibili con il mercato comune, fatta salva la possibilità di preventiva autorizzazione dell'aiuto medesimo, nonché fatto salvo un sistema di deroghe espressamente individuato.

Sono considerati aiuti di Stato le misure che rispondono ai seguenti quattro requisiti:

- deve trattarsi di misure che comportano un trasferimento di risorse statali;
- devono conferire un vantaggio economico che l'impresa non avrebbe ottenuto nel corso normale della sua attività;
- devono essere selettivi e incidere sull'equilibrio esistente tra un'impresa e i suoi concorrenti;
- devono avere un effetto potenziale sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri.

L'articolo 88 del Trattato conferisce alla Commissione il compito di controllare gli aiuti di Stato, imponendo, inoltre, agli Stati membri l'obbligo di informare preventivamente la Commissione di ogni progetto volto a istituire aiuti (c.d. "obbligo di notifica"). La mancata ottemperanza, da parte degli Stati membri, a tale obbligo di notifica preventivo¹³ fa sì che l'aiuto sia considerato illegale fin dall'inizio, con conseguente obbligo di restituzione del beneficio.

Tra le misure che la normativa e la giurisprudenza comunitaria ha qualificato "aiuto di Stato", si segnalano alcuni prestiti agevolati e alcuni casi di garanzie statali (decisione della Commissione 89/348/CEE del 23 novembre 1988, sentt. Corte di giustizia CE 24 ottobre 1996, in C-62/95 e 63/95, 5 ottobre 2000, in C-288/96), nonché alcuni conferimenti di capitale da parte dello Stato o di un ente pubblico nelle imprese (sentt. 21 marzo 1991, in C-303/88 e in C-305/89).

Si segnala che, con particolare riferimento alla presenza di privilegi di carattere patrimoniale in favore dello Stato, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha elaborato alcuni principi in merito alla c.d. *golden share*, ossia al possesso di una partecipazione complessiva al capitale sociale dotata di diritti speciali (sentenze della

¹³ Sono fatti salvi alcuni casi espressamente previsti, come quello degli aiuti c.d. *de minimis*.

Corte di giustizia relative alle cause Spagna C-463/00, Francia C-483/99, Belgio C-503/99 e Paesi Bassi C-282/04 e C-293/04). In riferimento alle due ultime cause citate, nella sentenza del 28 settembre 2006 la Corte ha stabilito che <<costituisce limitazione alla libertà di circolazione dei capitali, sancita dall'art. 56 TCE, l'introduzione ed il mantenimento – a seguito della privatizzazione di un ente pubblico - di una partecipazione al capitale dotata di diritti speciali (c.d. *golden share*) il cui esercizio, da parte dello Stato, non sia giustificato da puntuali ragioni imperative di interesse generale (nella specie, il mantenimento del servizio postale universale), potendosi influenzare, determinare ovvero escludere l'adozione di decisioni gestionali importanti per l'attività della società. L'attribuzione di tali prerogative non comporta, infatti, un mero effetto dissuasivo nei confronti dei potenziali investimenti nel portafoglio dell'ente privatizzato, ma limita, di fatto, la partecipazione effettiva alla gestione della società da parte degli altri azionisti>>.

In merito al profilo comunitario, la norma di cui all'**art. 1 del d.l. in commento** potrebbe rientrare nella disciplina degli aiuti di Stato. Si segnala, tuttavia, che nel Consiglio Ecofin del 7 ottobre 2008, come poi confermato anche nel successivo Consiglio riunitosi il 12 ottobre, i ministri economico-finanziari dell'Unione europea hanno sottoscritto l'impegno a prendere le misure necessarie per migliorare la sicurezza e la stabilità del sistema bancario e per proteggere i depositi dei risparmiatori.

In particolare, gli accordi riguardano, tra l'altro, la previsione di una maggiore flessibilità nell'applicazione delle regole sugli aiuti di Stato al sistema finanziario e la possibilità di fornire sostegni di carattere temporaneo.

Articolo 1-bis

(Garanzia dello Stato sulle passività delle banche e operazioni di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche)

Testo del decreto-legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
	<p>1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle passività delle banche italiane, con scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data del 13 ottobre 2008.</p>
	<p>2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato a effettuare operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche italiane, o passività delle banche italiane controparti, aventi scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data del 13 ottobre 2008. Le emissioni di titoli di Stato relative a tali operazioni e quelle effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), possono essere effettuate in deroga ai limiti previsti al riguardo dalla legislazione vigente. L'onere di tali operazioni per le banche controparti è definito tenuto conto delle condizioni di mercato. I flussi finanziari relativi agli interessi sui titoli oggetto di scambio sono registrati in appositi capitoli di entrata e di spesa del bilancio dello Stato.</p>
	<p>3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, è</p>

	autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle operazioni stipulate da banche italiane, al fine di ottenere la temporanea disponibilità di titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema.
	4. I crediti del Ministero dell'economia e delle finanze rivenienti dalle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili e immobili, che prevale su ogni altro privilegio.
	5. Le operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuate sulla base della valutazione, da parte della Banca d'Italia, dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e della sua capacità di fare fronte alle obbligazioni assunte.
	6. Il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare le operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 anche nei confronti delle banche delle quali ha sottoscritto aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto.

L'articolo 1-bis, inserito dalla Camera dei deputati¹⁴, riproduce il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 157 del 2008¹⁵, di cui si dispone l'abrogazione.

La norma autorizza - fino al 31 dicembre 2009 - il Ministero dell'economia e delle finanze a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle

¹⁴ Emendamento 1.03. del Relatore, approvato dalla Commissione finanze della Camera dei deputati.

¹⁵ *Ulteriori misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio*. L'articolo 1, secondo comma, della legge di conversione abroga il d.-l. n. 157 del 2008; è previsto espressamente che <<restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 157 del 2008>>.

passività delle banche con scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva al 13 ottobre 2008 (data di entrata in vigore del d.-l. n. 157 del 2008).

Si autorizza, inoltre, un meccanismo di operazioni di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche. In particolare, il Ministero dell'economia e delle finanze potrà effettuare, fino al 31 dicembre 2009, operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche italiane o passività delle banche italiane controparti; le emissioni di titoli di Stato relative a tali operazioni - e quelle di emissione di titoli del debito pubblico effettuate ai sensi dell'**articolo 1, comma 7, lettera d), del decreto in esame** - possono essere effettuate in deroga ai limiti previsti al riguardo dalla legislazione vigente.

Si autorizza, infine, il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, a concedere la garanzia dello Stato sulle operazioni stipulate da banche italiane, al fine di ottenere la temporanea disponibilità di titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema.

Si ricorda che le misure ora trasfuse nell'**articolo 1-bis** sono state adottate in via d'urgenza dal Governo, come si legge nella Relazione illustrativa del decreto-legge n. 157 del 2008, considerate le conclusioni del Consiglio Ecofin del 7 ottobre 2008 sui principi comuni dell'Unione europea per l'adozione di risposte immediate alle turbolenze dei mercati finanziari, nonché l'accordo raggiunto il 12 ottobre 2008 dai Capi di Stato e di Governo dei Paesi dell'area Euro su un piano d'azione concertato per fare fronte alla crisi finanziaria, al fine di garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali, integrando il programma per la protezione del pubblico risparmio e per la tutela della stabilità finanziaria, definito con il d.-l. n. 155 del 2008, il quale – nel corso dell'*iter* presso la Commissione finanze della Camera dei deputati – ha assorbito il d.-l. n. 157 del 2008.

Nel dettaglio, l'**articolo 1, comma 1**, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle passività delle banche italiane, con scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data del 13 ottobre 2008¹⁶.

Tale autorizzazione è efficace fino al 31 dicembre 2009.

Il **comma 2 – modificato dall'Aula della Camera dei deputati**¹⁷ - autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche italiane, o passività delle banche italiane controparti, aventi scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data del 13 ottobre 2008.

Tale autorizzazione è efficace fino al 31 dicembre 2009.

¹⁶ Data di entrata in vigore del decreto-legge n. 157 del 2008, assorbito dal decreto-legge n. 155 del 2008.

¹⁷ Emendamenti identici 1-bis.200. e 1-bis. 300.

La disposizione in esame specifica che le emissioni di titoli di Stato relative a tali operazioni e quelle di emissione di titoli del debito pubblico effettuate ai sensi dell'**art. 1, co. 7, lett. d), del decreto in commento** (cfr. la relativa scheda di lettura) possono essere effettuate in deroga ai limiti previsti al riguardo dalla legislazione vigente.

Si prevede che i flussi finanziari relativi agli interessi sui titoli oggetto di scambio siano registrati in appositi capitoli di entrata e di spesa del bilancio dello Stato.

La disciplina in materia di emissione di titoli di Stato è contenuta nel d.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398¹⁸.

Ai sensi dell'articolo 3, primo comma, di tale d.P.R., il Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro:

a) di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

b) di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, l'emissione temporanea di *tranche* di prestiti vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati; tali operazioni, in considerazione del loro carattere transitorio, non modificano la consistenza dei relativi prestiti e danno luogo alla movimentazione di un apposito conto di tesoreria; i conseguenti effetti finanziari vengono imputati all'entrata del bilancio dello Stato, ovvero gravano sugli oneri del debito fluttuante. Con le stesse modalità si provvede sul mercato interbancario ad operazioni di prestito di strumenti finanziari di cui alla lettera a);

c) di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a trasformazioni di scadenze, ad operazioni di scambio, nonché a sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali.

Ai sensi dell'art. 3, co. 2, ove necessario, la disciplina contenuta nei decreti del Ministro può derogare alle norme di contabilità di Stato, sulla base e nei limiti dei criteri determinati nel comma 1.

Sempre il **comma 2** specifica poi che, per definire l'onere di tali operazioni per le banche controparti, si debba tener conto delle condizioni di mercato.

La norma è diretta, come chiarisce la Relazione illustrativa, a fornire titoli di Stato, utilizzabili come garanzia per ottenere finanziamenti dell'Eurosistema, a quelle banche che si trovino temporaneamente sprovviste di strumenti finanziari inclusi nelle categorie ammesse o accettate come garanzia nelle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema.

¹⁸ *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico.*

Il **comma 3** autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle operazioni stipulate da banche italiane, al fine di ottenere la temporanea disponibilità di titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema.

Tale autorizzazione è efficace fino al 31 dicembre 2009.

La norma - come chiarisce la Relazione illustrativa - estendendo la facoltà di concedere garanzie statali a favore dei soggetti che mettano a disposizione delle banche titoli utili da concedere all'Eurosistema per le operazioni di rifinanziamento, è diretta a promuovere e agevolare il trasferimento dei titoli richiesti dall'Eurosistema, a garanzia del rifinanziamento, dagli altri comparti del mercato finanziario alle banche che versano nella necessità di reperire liquidità.

Il **comma 4** stabilisce che i crediti del Ministero dell'economia e delle finanze rivenienti dalle operazioni di cui ai **commi 1, 2 e 3** sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili ed immobili dei debitori.

La norma chiarisce che tale privilegio generale sui beni mobili ed immobili prevale su ogni altro privilegio.

I privilegi costituiscono, con i pegni e le ipoteche, cause legittime di prelazione del credito (art. 2741 c.c.). Essi, derogando al principio della *par condicio creditorum*, forniscono una garanzia reale, che assicura al creditore una preferenza nel soddisfacimento su determinati beni del debitore.

Il fondamento del privilegio - accordato non dall'autonomia dei privati (come pegni e ipoteche) ma dalla legge - deriva dalla causa del credito (art. 2745 c.c.), cioè dallo scopo pratico o dalla giustificazione economica del credito stesso. La sua costituzione può essere tuttavia subordinata dalla legge alla convenzione delle parti o a particolari forme di pubblicità.

I privilegi, che sono tipici e previsti in via esclusiva dalla legge, si distinguono in generali e speciali (art. 2746 c.c.):

- il privilegio generale si esercita su tutti i beni mobili del debitore¹⁹ (artt. 2751-2754 c.c.);

- quello speciale si esercita su particolari categorie di beni mobili e immobili.

Con riferimento all'efficacia del privilegio, l'art. 2747 c.c. stabilisce che il privilegio generale non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti spettanti ai terzi sui mobili che ne formano oggetto, salvo quanto disposto da specifiche disposizioni di legge (artt. 2913-2916 c.c.). Inoltre, se la legge non dispone diversamente, il privilegio speciale sui mobili, sempre che sussista la particolare situazione alla quale è subordinato, può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere di esso.

Per quanto concerne l'efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche, l'art. 2748 prevede che, in assenza di diverse previsioni di legge, il privilegio speciale sui beni mobili non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio. I

¹⁹ Eccezionalmente, la legge riconosce il privilegio generale immobiliare, come nel caso di crediti per le imposte sui redditi immobiliari (art. 2771 c.c.).

creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono di norma preferiti ai creditori ipotecari.

Il privilegio si estende alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione e agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell'anno precedente. Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale fino alla data della vendita (art. 2749 c.c.).

Nel caso di più crediti concorrenti, la legge determina, altresì, l'ordine dei privilegi (artt. 2777-2783-*bis* c.c.). Qualora, con crediti assistiti dal privilegio speciale concorra un credito garantito con pegno e uno dei privilegi debba essere preferito rispetto al pegno, tale privilegio prevale sugli altri che devono essere posposti al pegno, anche se anteriori di grado (art. 2781 c.c.).

I crediti egualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo. Analogo criterio si osserva quando concorrono tra loro più crediti privilegiati ai quali le leggi speciali attribuiscono genericamente una prelazione su ogni altro credito (art. 2782 c.c.).

Infine, quando dalla legge non risulta il grado di preferenza di un determinato privilegio speciale, esso prende grado dopo ogni altro privilegio speciale regolato nel codice (art. 2783 c.c.).

Il **comma 5** condiziona l'effettuazione delle operazioni di cui ai **commi 1, 2 e 3** alla valutazione da parte della Banca d'Italia:

- dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente;
- della capacità della banca richiedente di fare fronte alle obbligazioni assunte.

Il **comma 6** specifica che il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare le operazioni di cui ai **commi 1, 2 e 3** anche nei confronti delle banche delle quali lo stesso Ministero ha sottoscritto aumenti di capitale ai sensi dell'**articolo 1 del decreto-legge in esame** (cfr. *supra* la relativa scheda di lettura).

Articolo 2
(*Procedure straordinarie*)

Testo del decreto-legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
1. In presenza di una situazione di grave crisi di banche italiane, anche di liquidità, che possa recare pregiudizio alla stabilità del sistema finanziario, si applicano le procedure di cui agli articoli 70, e seguenti, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385.	1. In presenza di una situazione di grave crisi di banche o di gruppi bancari italiani , anche di liquidità, che possa recare pregiudizio alla stabilità del sistema finanziario, si applicano le procedure di cui al titolo IV del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le operazioni di cui all'articolo 1 anche a favore delle banche sottoposte alle procedure di cui al comma 1. Spetta in via esclusiva ai commissari straordinari, sentito il Comitato di sorveglianza, deliberare le operazioni sul capitale cui partecipa il Ministero dell'economia e delle finanze. La delibera dei commissari è preventivamente autorizzata dalla Banca d'Italia. Il provvedimento autorizzatorio integra la valutazione di cui all'articolo 1, comma 2.	2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le operazioni di cui all'articolo 1 anche a favore delle banche o delle società capogruppo di un gruppo bancario sottoposte alle procedure di cui al comma 1. Spetta in via esclusiva ai commissari straordinari, sentito il Comitato di sorveglianza, deliberare le operazioni sul capitale cui partecipa il Ministero dell'economia e delle finanze. La delibera dei commissari è preventivamente autorizzata dalla Banca d'Italia. Il provvedimento autorizzatorio integra la valutazione di cui all'articolo 1, comma 2.

L'articolo 2, comma 1 (a cui la Camera dei deputati ha apportato una correzione di *drafting legislativo*)²⁰, disciplina l'ipotesi di "grave crisi" di banche o di gruppi bancari italiani, dovuta anche alla presenza di problemi di liquidità, prevedendo, in tale fattispecie, l'applicazione delle procedure di cui al Titolo IV del Testo unico bancario (TUB)²¹.

²⁰ Emendamento 2.3. del Relatore, approvato dalla Commissione finanze della Camera dei deputati.

²¹ Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Secondo quanto precisato nella Relazione illustrativa allegata al provvedimento, il **comma 1** in esame estende all'ipotesi di "gravi crisi di liquidità" il ricorso alla procedura di amministrazione straordinaria e alla gestione provvisoria delle banche.

Il Titolo IV del TUB (articoli da 70 a 105) reca disposizioni in materia di "Disciplina della crisi". In particolare, nella Sezione I (Amministrazione straordinaria) del Capo I (Banche), gli articoli da 70 a 75 del TUB dispongono in materia di amministrazione straordinaria e l'articolo 76 disciplina la gestione provvisoria delle banche in crisi.

L'amministrazione straordinaria è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, quando:

- a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della banca;
- b) siano previste gravi perdite del patrimonio;
- c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria.

La Banca d'Italia, con proprio provvedimento, nomina uno o più commissari straordinari, per le funzioni di amministrazione, e un comitato di vigilanza per le funzioni di controllo.

Per effetto del provvedimento, vengono sospese le ordinarie funzioni delle assemblee e degli altri organi. La procedura dura un anno, salvo alcune ipotesi che possono prevedere periodo di ulteriori sei mesi, ovvero ulteriori proroghe disposte dalla Banca d'Italia per un periodo non superiore ad altri due mesi.

La gestione provvisoria è disciplinata dall'articolo 76 del TUB, ai sensi del quale, nei casi di assoluta urgenza, la Banca d'Italia può nominare uno o più commissari provvisori che assumono i poteri di amministrazione della banca. La gestione provvisoria non può, in ogni caso, avere una durata superiore a due mesi.

Ai sensi del **comma 2 (modificato dall'Aula della Camera dei deputati)**²², le operazioni di ricapitalizzazione degli istituti bancari effettuate con l'intervento dello Stato, e disciplinate dall'**art. 1 del decreto in esame** (cfr. *supra* la relativa scheda di lettura), sono applicabili anche alle banche o alle società capogruppo di un gruppo bancario sottoposte ad amministrazione straordinaria o alla gestione provvisoria.

A tal fine, si rimette ai commissari straordinari – una volta sentito il Comitato di sorveglianza - la prerogativa di deliberare sulle operazioni di aumento di capitale a cui partecipa il Ministero dell'economia e delle finanze.

La delibera dei commissari deve essere preventivamente autorizzata dalla Banca d'Italia.

²² Em. 1.202. della Commissione.

Il provvedimento autorizzatorio della Banca d'Italia va ad integrare la valutazione che la Banca d'Italia medesima è tenuta ad effettuare ai sensi dell'**art. 1, co. 2, del decreto in esame** (cfr. *supra* la relativa scheda).

Articolo 3

(Deroghe alla normativa civilistica in materia di garanzie e garanzia statale sui finanziamenti della Banca d'Italia)

Testo del decreto-legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
<p>1. Qualora, al fine di soddisfare esigenze di liquidità, la Banca d'Italia eroghi finanziamenti che siano garantiti mediante pegno o cessione di credito, la garanzia si intende prestata, con effetto nei confronti del debitore e dei terzi aventi causa, all'atto della sottoscrizione del contratto di garanzia finanziaria, in deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e agli articoli 1, comma 1, lettera <i>q</i>), e 2, comma 1, lettera <i>b</i>), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n.170. Ai medesimi finanziamenti si applica l'articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.267.</p>	<p>1.<i>Identico.</i></p>
	<p>1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità per assicurare l'idonea e tempestiva pubblicità del perfezionamento del contratto di garanzia finanziaria a tutela del debitore ceduto e del debitore del credito dato in pegno ai sensi del comma 1.</p>
<p>2. Il Ministero dell'economia e delle finanze può rilasciare la garanzia statale su finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (<i>emergency liquidity assistance</i>).</p>	<p>2. Il Ministero dell'economia e delle finanze può rilasciare, fino al 31 dicembre 2009, la garanzia statale su finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (<i>emergency liquidity assistance</i>).</p>

L'**articolo 3** reca deroghe alla normativa civilistica sulle garanzie relative ai finanziamenti della Banca d'Italia, nonché la previsione di una garanzia statale sui finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia medesima.

Con riguardo alla disciplina normativa riguardante i finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia, si ricorda che l'articolo 6 del d. lgs. 10 marzo 1998, n. 43²³, in materia di strumenti di politica monetaria e operazioni della Banca, ha previsto, al comma 2, che, per il perseguimento degli obiettivi e per lo svolgimento dei compiti propri del SEBC, la Banca d'Italia può compiere tutti gli atti e le operazioni consentiti dallo statuto del SEBC, nel rispetto delle condizioni stabilite in attuazione dello stesso.

Il comma 3 specifica che i titoli o le altre attività ricevibili dalla Banca d'Italia a garanzia o in contropartita delle operazioni da essa poste in essere nell'assolvimento dei compiti del SEBC sono determinati secondo le disposizioni adottate in applicazione dello statuto del SEBC. Il comma 4 ha stabilito che le attribuzioni del Consiglio superiore della Banca d'Italia in materia di determinazione delle norme e condizioni per le operazioni della Banca sono esercitate nel rispetto dello statuto del SEBC e delle disposizioni stabilite dalla BCE in applicazione di esso. Il comma 5 precisa infine che, fermo restando quanto previsto nel presente articolo, la Banca d'Italia può compiere tutti gli atti e le operazioni che le consentono di provvedere al pieno svolgimento degli altri compiti ad essa attribuiti.

L'articolo 18, comma 2, n. 10), dello Statuto della Banca d'Italia prevede che spetti al Consiglio Superiore la determinazione delle norme e delle condizioni delle operazioni della banca.

L'articolo 18 dello Statuto del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) e della BCE prevede che, al fine di perseguire gli obiettivi del SEBC e di assolvere i propri compiti, la BCE e le banche centrali nazionali hanno la facoltà di effettuare operazioni di credito con istituti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando i prestiti sulla base di adeguate garanzie.

Nel dettaglio, l'**articolo 3, comma 1**, stabilisce che qualora, al fine di soddisfare esigenze di liquidità, la Banca d'Italia eroghi finanziamenti che siano garantiti mediante pegno o cessione di credito, la garanzia si intende prestata, con effetto nei confronti del debitore e dei terzi aventi causa, all'atto della sottoscrizione del contratto di garanzia finanziaria, in deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e agli articoli 1, comma 1, lettera q), e 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170²⁴.

Gli articoli 1264 e 1265 del codice civile disciplinano gli effetti della cessione del credito nei confronti, rispettivamente, del debitore ceduto e dei terzi.

²³ *Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del trattato istitutivo della Comunità europea in materia di politica monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali.*

²⁴ *Attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria.*

Come è noto, la cessione del credito (artt. 1260 e seguenti c.c.) è il contratto in base al quale il creditore (cedente) trasferisce ad altri il suo diritto di credito, realizzando così una modifica del rapporto obbligatorio, che resta inalterato in tutti i restanti elementi (la persona del debitore ceduto e la prestazione). Il credito è quindi trasferito con le garanzie personali e reali, i privilegi e gli altri eventuali accessori.

Non è richiesto il consenso del debitore ceduto ai fini del perfezionamento del negozio (art. 1260 c.c.), salvo che il credito abbia carattere strettamente personale o il trasferimento sia vietato per legge. Tuttavia, ai sensi dell'art. 1264 c.c., la cessione è efficace nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. Prima della notifica (o dell'accettazione) della cessione, il debitore può ritenere, in buona fede, che il suo debito permanga nei confronti del cedente e dunque pagare nelle mani di quest'ultimo; dopo la notifica, invece, il pagamento all'originario creditore (cedente) non libera il debitore, che potrà essere costretto dal cessionario a un nuovo pagamento. Se non vi è stata notifica, ma il debitore è comunque al corrente dell'avvenuta cessione, il pagamento deve essere effettuato a favore del cessionario. Ove il debitore, pur essendo a conoscenza della cessione, paghi all'originario creditore, egli può essere costretto a ripetere il pagamento al cessionario, se quest'ultimo prova che il debitore era comunque al corrente della cessione.

La notifica della cessione consente comunque di risolvere il conflitto tra più cessionari del medesimo credito. In base all'art. 1265 c.c., se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che – ancorché posteriore – è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa. La stessa norma si applica allorché il credito ha formato oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno.

L'articolo 2800 del codice civile disciplina gli effetti del pegno di un credito. Il pegno (artt. 2784 e seguenti c.c.) è un diritto reale concesso al creditore dal debitore o da un terzo su un bene mobile a garanzia del credito. Il bene viene così destinato al soddisfacimento del credito, qualora il debitore non adempia ai propri obblighi. Possono essere oggetto di pegno, oltre ai beni mobili, anche le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi a oggetto beni mobili. Per costituire il pegno occorre la consegna del bene; quest'ultima deve inoltre risultare da una scrittura con data certa indicante sia il credito che la cosa data in pegno, se il creditore intende farsi pagare con prelazione. Ai sensi dell'art. 2800 c.c., quando il pegno riguarda un credito, la prelazione non ha luogo se il pegno non risulta da atto scritto e la costituzione di esso sia notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero sia stata da questo accettata con scrittura avente data certa.

L'articolo 1, comma 1, lettera *q*), del d. lgs. 21 maggio 2004, n. 170, recante attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria, fa riferimento alla prestazione della garanzia, definendola come l'avvenuto compimento degli atti, quali la consegna, il trasferimento, la registrazione delle attività finanziarie, in esito ai quali le attività finanziarie stesse risultino nel possesso o sotto il controllo del beneficiario della garanzia o di persona che agisce per conto di quest'ultimo o, nel caso di pegno o di cessione del credito, la notificazione al debitore della costituzione del pegno stesso o della cessione, o la loro accettazione da parte del debitore.

L'articolo 2, comma 1, lettera *b*) dello stesso decreto n. 170 del 2004 fa riferimento al fatto che la garanzia finanziaria sia stata prestata e tale prestazione sia provata per iscritto. La prova deve consentire l'individuazione della data di costituzione e delle attività finanziarie costituite in garanzia. A tale fine, è sufficiente la registrazione degli

strumenti finanziari sui conti degli intermediari ai sensi degli articoli 30 e seguenti del d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213, e l'annotazione del contante sul conto di pertinenza.

Il **comma 1** stabilisce, inoltre, che ai medesimi finanziamenti si applichi l'articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267²⁵.

L'articolo 67 della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) disciplina l'azione revocatoria fallimentare, che può essere proposta dal curatore fallimentare con riferimento agli atti posti in essere dal debitore quando già si trovava in stato di insolvenza. L'articolo 67 indica quali atti sono soggetti ad azione revocatoria (commi 1 e 2) e quali ne sono esclusi (comma 3).

In particolare, sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:

- gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;
- gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
- i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
- i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti nei sei mesi che precedono la dichiarazione di fallimento.

Sono invece sottratti all'azione revocatoria:

- i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;
- le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;
- le vendite ed i preliminari di vendita trascritti, i cui effetti non siano cessati, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;
- gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore, purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua

²⁵ *Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.*

situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia specifici requisiti;

- gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-*bis* della legge fallimentare;
- i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;
- i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.

Il comma 4 del citato articolo 67 stabilisce che le disposizioni appena descritte non sono applicabili alla Banca d'Italia, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario, facendo altresì salva la peculiare disciplina dettata dalle leggi speciali (comma 4).

Il comma 1-bis (inserito dall'Aula della Camera dei deputati²⁶) rimette ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la disciplina delle modalità volte a garantire l'idonea e tempestiva pubblicità del perfezionamento del contratto di garanzia finanziaria, a tutela del debitore ceduto e del debitore del credito dato in pegno ai sensi del **comma 1**.

L'articolo 3, comma 2 (modificato dall'Aula della Camera dei deputati²⁷), riconosce al Ministero dell'economia e delle finanze la facoltà di rilasciare – fino al 31 dicembre 2009 - la garanzia statale su finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia, per fronteggiare gravi crisi di liquidità, richiamando, in particolare, i cosiddetti casi di *emergency liquidity assistance* (i.e., offerta di liquidità di ultima istanza).

Secondo l'illustrazione della Banca d'Italia²⁸, l'*emergency liquidity assistance* (cosiddetta ELA) è uno strumento per l'erogazione di credito di ultima istanza al quale può farsi ricorso solo in casi eccezionali, venute meno possibili soluzioni di mercato. L'ELA viene attivato dalle autorità nazionali, sulla base dell'articolo 105 del Trattato sull'Unione europea che, nell'attribuire la gestione della politica monetaria al SEBC, assegna la tutela della stabilità finanziaria agli Stati membri, con il contributo delle istituzioni sopranazionali. La distinzione tra l'ELA e le altre operazioni di credito della banca centrale sta, principalmente, nella diversità delle finalità perseguite. Ad esempio, la *marginal lending facility* dell'Eurosistema è un'operazione con cui si soddisfano

²⁶ Emendamento 3.100. (Fluvi e altri).

²⁷ Emendamenti identici 3.200. (Comm.) e 3.300 ed emendamento 3.201 (Comm.).

²⁸ Si veda la "Relazione della Banca d'Italia al Parlamento e al Governo 2006", pag. 54. (http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relapago/2006/relazione_I_semestre_06.pdf).

ordinarie esigenze di liquidità delle singole banche; le operazioni di ELA sono, invece, operazioni straordinarie effettuate in situazioni di emergenza²⁹.

²⁹ Sulla funzione di *emergency liquidity assistance* delle banche centrali, v. D.He, *Emergency Liquidity Support Facilities*, IMF Working Paper No. 00/79, April 2000.

Articolo 4, comma 1
(Garanzia statale a favore dei depositanti)

Testo del decreto-legge —————	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati —————
<p>1. Ad integrazione ed in aggiunta agli interventi dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a rilasciare la garanzia statale a favore dei depositanti delle banche italiane per un periodo di 36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>	<p>1. Ad integrazione ed in aggiunta agli interventi dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a rilasciare la garanzia statale a favore dei depositanti per un periodo di 36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>

L'articolo 4, comma 1 – modificato dall'Aula della Camera dei deputati³⁰
- integra la vigente disciplina italiana in tema di garanzia sui depositi, aggiungendo ai sistemi di natura privatistica già presenti nell'ordinamento (ai sensi dell'articolo 96 del TUB³¹) la possibilità di rilascio, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di una garanzia statale a favore dei depositanti, che può essere concessa fino a trentasei mesi dall'entrata in vigore delle norme in commento (quindi fino al 9 ottobre 2011).

Per effetto della modifica apportata dalla Camera dei deputati, la garanzia statale risulta attivabile genericamente in favore dei “depositanti”, senza più la limitazione ai “depositanti delle banche italiane”.

Tale innovazione sembrerebbe finalizzata ad estendere la garanzia statale ai depositi giacenti presso filiali e succursali italiane di banche estere.

³⁰ Emendamento 4.203. della Commissione finanze.

³¹ Testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993).

La disciplina sui sistemi di garanzia dei depositi ha origine dalla direttiva europea 94/19/CEE, la quale prevede un livello minimo di garanzia pari a 20.000 euro per singolo depositante³².

Il legislatore italiano ha recepito la suddetta direttiva con il decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 659³³.

Tale provvedimento ha modificato il TUB, inserendovi la Sezione IV del titolo IV, sostituendo integralmente l'articolo 96 e aggiungendo gli articoli 96-*bis*, 96-*ter* e 96-*quater*.

In particolare, ai sensi dell'articolo 96-*bis*, comma 5, del TUB così modificato, il limite massimo di rimborso in Italia non può essere inferiore a 103.291,38 euro per ciascun depositante.

Gli articoli da 96 a 96-*quater* del TUB disciplinano il funzionamento del sistema di garanzia sui depositi. Le banche italiane sono obbligate ad accedere a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia (articolo 96 del TUB). Sono obbligate all'adesione anche le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia, salvo che partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente; possono aderirvi le succursali di banche comunitarie operanti in Italia, al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia dello Stato di appartenenza. Tali sistemi hanno natura di diritto privato e le relative risorse finanziarie sono fornite dalle banche aderenti.

In Italia, è operativo il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, costituito nel 1987 nella forma di consorzio volontario ed avente oggi la forma di consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d'Italia, la cui attività è disciplinata dal relativo Statuto e Regolamento. La finalità del Fondo consiste nel garantire i depositanti delle banche consorziate. Aderiscono al Fondo tutte le banche italiane (circa trecento), ad eccezione di quelle di credito cooperativo aderenti al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Il Fondo interviene, previa autorizzazione della Banca d'Italia, nei casi di liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria

Ai sensi dell'articolo 96-*bis* del TUB, l'attivazione dei rimborsi previsti dai sistemi di garanzia è conseguente all'ipotesi di liquidazione coatta amministrativa delle banche; la medesima disposizione interviene sui crediti ammessi al rimborso ed elenca le ipotesi di esclusione dalla tutela.

In particolare, l'esclusione opera per:

- a) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;
- b) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari ed operazioni in titoli;
- c) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca;
- c-*bis*) gli strumenti finanziari disciplinati dal codice civile;

³² Si segnala la presentazione alle Camere della "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso" (COM 2008 661 definitivo; atto comunitario n. 18).

³³ Recante il recepimento della direttiva 94/19/CEE, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.

d) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale (riciclaggio e reimpiego);

e) i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali;

f) i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse;

g) i depositi delle società finanziarie, delle compagnie di assicurazione, degli organismi di investimento collettivo del risparmio, di altre società dello stesso gruppo bancario degli istituti di moneta elettronica;

h) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario;

i) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei titolari di partecipazioni rilevanti ai fini dell'articolo 19 (recante la disciplina dell'autorizzazione, da parte della Banca d'Italia, all'acquisizione di partecipazioni rilevanti ovvero di controllo);

l) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.

Il rimborso avviene in due fasi: un primo anticipo (sino a 20.000 euro) viene versato entro tre mesi dalla data del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. Tale termine può essere prorogato dalla Banca d'Italia, in circostanze eccezionali o in casi speciali, per un periodo complessivo non superiore a nove mesi. Alla Banca d'Italia spetta la determinazione di modalità e termini per il rimborso dell'ammontare residuo dovuto e l'aggiornamento del limite di 20.000 euro, per adeguarlo alle eventuali modifiche della normativa comunitaria.

Il comma 96-*ter* disciplina i poteri della Banca d'Italia sui sistemi di garanzia. In particolare, l'istituto centrale:

a) riconosce i sistemi di garanzia, approvandone gli statuti, a condizione che i sistemi stessi non presentino caratteristiche tali da comportare una ripartizione squilibrata dei rischi di insolvenza sul sistema bancario;

b) coordina l'attività dei sistemi di garanzia con la disciplina delle crisi bancarie e con l'attività di vigilanza;

c) disciplina le modalità di rimborso, anche con riferimento ai casi di cointestazione;

d) autorizza gli interventi dei sistemi di garanzia e le esclusioni delle banche dai sistemi stessi;

e) verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia sia equivalente a quella offerta dai sistemi di garanzia italiani;

f) disciplina la pubblicità che le banche sono tenute ad attuare per informare i depositanti sul sistema di garanzia cui aderiscono e sull'inclusione nella garanzia medesima delle singole tipologie di crediti;

g) disciplina le procedure di coordinamento con le autorità competenti degli altri Stati membri in ordine all'adesione delle succursali di banche comunitarie a un sistema di garanzia italiano e alla loro esclusione dallo stesso;

h) emana disposizioni attuative delle norme contenute nella presente sezione.

Infine, l'articolo 96-*quater* disciplina l'ipotesi di esclusione delle banche dai sistemi di garanzia. Gli istituti possono essere esclusi dal sistema a seguito di inadempimento di eccezionale gravità agli obblighi derivanti dall'adesione ai sistemi stessi.

Durante il Consiglio Ecofin n. 2894 del 7 ottobre 2008, i ministri delle finanze dell'UE hanno raccomandato alla Commissione Europea di provvedere a modificare senza ritardo alcune regole applicabili alle banche. Gli Stati membri hanno infatti trovato un accordo per promuovere l'aumento delle garanzie sui depositi a una soglia minima di 50.000 euro, anche in considerazione del fatto che la legislazione di diversi Stati membri già prevede un importo superiore alla predetta soglia.

Conformemente agli impegni assunti in sede Ecofin, la Commissione europea ha proposto una revisione delle norme comunitarie relative ai sistemi di garanzia dei depositi (comunicato stampa del 15 ottobre 2008). Le nuove norme mirano a migliorare la protezione dei depositanti e a mantenere la loro fiducia nella rete di sicurezza finanziaria. Secondo la proposta, il livello di garanzia minimo dei depositi sarà aumentato gradualmente da 20.000 euro a 100.000 euro (passando per una fase intermedia nella quale sarà portato a 50.000 euro), fatta salva la facoltà di ciascuno Stato membro di fissare livelli più elevati. Inoltre, il termine di rimborso in caso di fallimento bancario sarà ridotto da tre mesi a tre giorni.

Le principali modifiche proposte alla direttiva 94/19/CEE sono le seguenti:

- livello di garanzia dei depositi. Gli Stati membri sono invitati a portare il livello di garanzia ad almeno 50.000 euro e, dopo un anno da tale aumento, ad almeno 100.000 euro. La direttiva attuale fissa a 20.000 euro il livello di garanzia minimo dei depositi, anche se ogni Stato membro ha la facoltà di fissare un livello più elevato. Secondo le stime, il regime attuale copre il 65 per cento circa dei depositi. I nuovi livelli (50.000 e 100.000 euro) permetterebbero di coprire, rispettivamente, l'80 per cento e il 90 per cento dei depositi;

- soppressione della coassicurazione (sistema nel quale il depositante sopporta una parte delle perdite). Gli Stati membri devono fare in modo che la totalità dei depositi garantiti sia rimborsata. Ai sensi della direttiva attuale, gli Stati membri possono limitare la garanzia al 90 per cento dell'importo dei depositi;

- riduzione del termine di rimborso. Il termine entro cui il sistema di garanzia dei depositi deve rimborsare i depositanti in caso di fallimento della loro banca sarà ridotto a tre giorni. Attualmente questo termine è di tre mesi, con possibilità di estensione a nove mesi.

I principali sistemi esteri di garanzia dei depositi

In Francia, il *Fond de Garantie des Dépôts*, istituito dalla legge 25 giugno 1999 sul risparmio e la sicurezza finanziaria, ha come scopo principale di indennizzare il più rapidamente possibile i depositanti, ma in certe condizioni e, in particolare, entro un limite di 70.000 euro.

In Irlanda, in data 22 settembre 2008 il Ministro delle finanze ha annunciato la decisione del governo di innalzare la garanzia sui depositi, per le banche e le società di costruzione, da 20.000 a 100.000 euro per depositante e per ciascuna istituzione. La copertura si applicherà al 100 per cento sui depositi di ciascuna persona fisica, non ponendo limiti al totale dell'importo assicurato.

Nel Regno Unito, la *Financial Services Authority* (FSA), in data 3 ottobre 2008, ha

innalzato il massimale di garanzia dei depositi, portandolo da un ammontare di 35.000 sterline a 50.000 sterline per depositante. L'aumento è operativo dal 7 ottobre 2008.

Negli Stati Uniti, opera, con analogo meccanismo, il *Federal Deposit Insurance Corporation* (FDIC): nel dettaglio, in data 3 ottobre 2008, il Congresso ha temporaneamente aumentato la garanzia sui depositi offerta dal FDIC da 100.000 dollari a 250.000 dollari per depositante, fino al 31 dicembre 2009.

Articolo 4, comma 1-bis

(Razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente sui conti correnti e sui depositi c.d. dormienti)

Testo del decreto-legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
	<p>1-bis. Al fine di razionalizzare la disciplina della liquidità giacente all'interno del sistema bancario e finanziario su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente, all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>
	<p>a) al comma 345-ter:</p>
	<p>1) dopo le parole: «prescrizione del relativo diritto» sono inserite le seguenti: «, di cui all'articolo 84, secondo comma, del regio decreto 21 dicembre 1933, n.1736, entro il 31 marzo di ogni anno»;</p>
	<p>2) la parola: «marzo» è sostituita dalla seguente: «maggio»;</p>
	<p>3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta impregiudicato nei confronti del fondo il diritto del richiedente l'emissione dell'assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo»;</p>
	<p>b) al comma 345-quater, primo periodo, dopo le parole: «comma 343» sono aggiunte le seguenti: «entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione»;</p>

	c) al comma 345-quinquies:
	1) dopo le parole: «delle finanze» sono inserite le seguenti: «entro il 31 marzo di ogni anno»;
	2) la parola: «marzo» è sostituita dalla seguente: «maggio»;
	d) al comma 345-octies, primo periodo, dopo le parole: «relativo versamento» sono inserite le seguenti: «, entro il termine di cui al medesimo regolamento,»;
	e) dopo il comma 345-octies sono inseriti i seguenti:
	«345-novies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i presupposti e le procedure per ottenere gli indennizzi di cui ai commi 343 e 344, i limiti dell'indennizzo, le priorità per l'attribuzione degli indennizzi e le eventuali ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 343 a 345-octies. La gestione del fondo di cui al comma 343 è affidata al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro.
	345-decies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilita la quota del fondo di cui al comma 343, destinata alla tutela dei soggetti di cui al medesimo comma 343 nonché al comma 344, e sono altresì stabilite la quota del predetto fondo destinata al finanziamento della ricerca scientifica, nonché quella

	<p>destinata in favore dei soggetti beneficiari degli interventi di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto.</p>
	<p>345-undecies. Le somme derivanti dal recupero degli aiuti di Stato di cui alla decisione C(2008)3492 definitivo della Commissione europea, del 16 luglio 2008, relativa all'aiuto di Stato n.C42/2006, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo speciale di cui all'articolo 81, comma 29, del citato decreto-legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008.</p>
	<p>345-duodecies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono disciplinate le modalità di richiesta e di attivazione delle agevolazioni per i beneficiari della carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, provvedendo, ove occorra, ai sensi dell'articolo 81, comma 38, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008. Ai fini dell'attuazione del presente comma, le disposizioni di cui all'articolo 81, comma 36, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008, si applicano alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici e alle società concessionarie della</p>

	<p>distribuzione dell'energia elettrica e del gas. Le agevolazioni di cui al comma 375 del presente articolo e quelle di cui all'articolo 8, comma 1-bis, della legge 12 giugno 1984, n.222, introdotto dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano anche ai beneficiari della carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.</p>
	<p>345-terdecies. Il trasferimento degli strumenti finanziari al fondo di cui al comma 343 è effettuato previa liquidazione degli stessi e al netto dei costi sostenuti per la negoziazione, secondo le condizioni contrattuali in vigore tra le parti, in base ai seguenti criteri:</p>
	<p><i>a)</i> per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, al prezzo di liquidazione sul mercato, da eseguire in uno dei dieci giorni di mercato aperto antecedenti la scadenza del termine per il versamento al fondo;</p>
	<p><i>b)</i> per gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, secondo le condizioni contrattualmente stabilite in sede di sottoscrizione, ivi compresa l'ipotesi di rimborso anticipato. La liquidazione avviene nei dieci giorni antecedenti la scadenza del termine per il versamento al fondo. Nei casi in cui, per le caratteristiche degli strumenti finanziari o per le</p>

	particolari condizioni di mercato, si verifichino difficoltà oggettive nella liquidazione, ne viene data comunicazione, almeno un mese prima della scadenza del termine per il versamento al fondo, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, che definisce le modalità specifiche di devoluzione al fondo;
	c) in sede di prima applicazione del comma 345, il termine per il versamento al fondo del controvalore degli strumenti finanziari è fissato al 31 maggio 2009.
	345-quaterdecies. La disciplina tecnica per l'effettiva attivazione del fondo di cui al comma 343 è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
	345-quinquiesdecies. All'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, le parole: “, che vengono liquidati dal fondo mediante procedure ad evidenza pubblica“ sono soppresse. L'articolo 5 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007 è abrogato».

Il comma 1-bis dell'articolo 4 è stato introdotto dalla Commissione finanze della Camera dei deputati³⁴ e successivamente modificato dall'Assemblea.

³⁴ Emendamento 4.4. (Nuova formulazione) del Relatore.

Il **comma 1-bis** è finalizzato a razionalizzare la disciplina della liquidità giacente all'interno del sistema bancario e finanziario sui conti e sui rapporti definiti *dormienti* ai sensi della normativa vigente³⁵.

Le nuove disposizioni apportano modifiche ed integrazioni all'articolo 1, comma 345 e seguenti, della legge finanziaria per il 2006³⁶, intervenendo, in particolare, sulla procedura finalizzata all'acquisizione, in favore del fondo per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, degli assegni circolari non riscossi, degli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assicurazione del ramo vita, nonché delle somme spettanti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali, che non siano reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto.

Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie e conti c.d. dormienti

L'art. 1, co. 343, della legge finanziaria per il 2006 (l. n. 266 del 2005) ha istituito - nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - un fondo per l'indennizzo dei risparmiatori che siano rimaste vittime di frodi finanziarie e abbiano subito un danno ingiusto.

In base al comma 344, ai benefici di cui al comma 343 sono ammessi anche i risparmiatori che abbiano sofferto il predetto danno in conseguenza del *default* dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina (c.d. *tango bond*).

Ai sensi del comma 345, il fondo è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come "dormienti" all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario, definiti con regolamento governativo adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; con lo stesso regolamento sono altresì definite le modalità di rilevazione dei predetti conti e rapporti.

In attuazione di quanto disposto dal comma 345, è stato emanato il d.P.R. 22 giugno 2007 n. 116 (*Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi dormienti*).

L'art. 1, lett. b), del suddetto regolamento definisce "dormienti" un elenco dettagliato di rapporti contrattuali in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di dieci anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2, comma 1.

Ai sensi dell'art. 2, co. 1, rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento i seguenti rapporti contrattuali:

a) deposito di somme di denaro, effettuato presso l'intermediario con l'obbligo di rimborso;

b) deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione;

³⁵ L'*incipit* del **comma 1-bis** è stato modificato dall'Aula della Camera, con l'emendamento 4.200. della Commissione finanze.

³⁶ Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

c) contratto di assicurazione del ramo vita, in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata.

In base all'art. 2, co. 2, l'applicazione del presente regolamento è esclusa nei casi in cui il valore dei beni di cui al comma 1 non superi i cento euro.

In data 8 agosto 2008, il Ministero dell'economia e delle finanze ha emanato la circolare 8.216 recante "Istruzioni applicative degli articoli 4 (*Modalità di devoluzione al fondo*) e 7 (*Disciplina transitoria*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, recante il Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi dormienti".

I commi da 345-ter a 345-octies dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2006 sono stati recentemente introdotti dall'art. 3 del d.-l. n. 134 del 2008³⁷, al fine di incrementare la provvista del fondo, mediante l'individuazione di ulteriori apporti di risorse finanziarie.

Il vigente comma 345-ter stabilisce, innanzitutto, che gli importi degli assegni

³⁷ *Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2008.

³⁸ Con riguardo al termine di prescrizione, l'articolo 86 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (*Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia*) stabilisce che, in quanto non siano incompatibili con la natura dell'assegno circolare o non siano derogate dalle norme della presente legge, sono applicabili all'assegno circolare le disposizioni della cambiale relative alla prescrizione.

L'articolo 94 del r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669 (*Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario*) stabilisce che le azioni cambiariе contro l'accettante si prescrivono in tre anni a decorrere dalla data della scadenza. Le azioni del portatore contro i giranti e contro il traente si prescrivono in un anno a decorrere dalla data del protesto levato in tempo utile o da quella della scadenza, se vi sia la clausola "senza spese". Le azioni dei giranti gli uni contro gli altri e quelle contro il traente si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui il girante ha pagato la cambiale o dal giorno in cui l'azione di regresso è stata promossa contro di lui. L'azione di arricchimento si prescrive nel termine di un anno dal giorno della perdita dell'azione cambiaria.

³⁹ L'art. 2, co. 1, del *Codice delle assicurazioni private* pone, nei rami vita, la seguente classificazione per ramo:

I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;

II. le assicurazioni di nuzialità e di natalità;

III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;

IV. l'assicurazione malattia e l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità;

V. le operazioni di capitalizzazione;

VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa.

⁴⁰ *Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.*

Il richiamato articolo 2, comma 1, lettera b), del d. lgs. 30 luglio 1999, n. 284 fa riferimento ai fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale, buoni fruttiferi postali e di altri prodotti finanziari, assistiti dalla garanzia dello Stato.

⁴¹ *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

circolari che non vengono riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto devono essere comunicati dagli istituti emittenti al Ministero dell'economia e delle finanze. Successivamente, tali importi devono essere versati al fondo per l'indennizzo dei risparmiatori entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione³⁸.

Il comma 345-*quater* stabilisce che gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti assicurativi di cui all'art. 2, co. 1, del *Codice delle assicurazioni private* (d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209), sono devoluti al fondo di cui al comma 343, ove non siano reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto³⁹.

Lo stesso comma 345-*quater* tiene comunque fermo quanto disposto dall'art. 14, co. 3, del d. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche complementari, secondo cui, in caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 13 dello stesso d. lgs. n. 252 del 2005, viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da *a*) a *g*), e 12, dello stesso d. lgs. n. 252 del 2005, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione.

Il comma 345-*quinquies* prevede che gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del d. lgs. 30 luglio 1999, n. 284⁴⁰, emessi dopo il 14 aprile 2001, debbano essere comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, ove non siano reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto. Successivamente, devono essere versati al fondo di cui al comma 343 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.

Con riguardo al termine di prescrizione, l'articolo 8 del d. m. 19 dicembre 2000 (*Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni*) stabilisce che i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi. La Cassa depositi e prestiti ha facoltà di disporre, con apposita delibera del consiglio di amministrazione, il rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che ne facciano richiesta.

Il comma 345-*octies* prevede che, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono venute a conoscenza del verificarsi della condizione di cui al primo periodo del comma 345-*quater* (ossia della prescrizione del diritto di riscossione, da parte dei beneficiari, degli importi derivanti da contratti di assicurazione del ramo vita), le imprese di assicurazione debbano comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità stabilite con il regolamento di attuazione del fondo (d.P.R. n. 116 del 2007), gli importi destinati al fondo medesimo e debbano provvedere al relativo versamento.

Tali norme si applicano anche con riferimento agli importi per i quali gli eventi che determinano la prescrizione del diritto dei beneficiari si siano verificati dopo il 1° gennaio 2006 e di cui le imprese di assicurazione siano venute a conoscenza successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Si precisa infine che, in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 345, 345-*ter* e 345-*quater*, nonché del relativo regolamento di attuazione, gli importi ivi indicati dovevano essere comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 novembre 2008 e, per le eventuali violazioni, si applicano le sanzioni previste ai sensi del comma 345-*sexies* (ossia una sanzione amministrativa pecuniaria dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare dell'importo da devolvere al fondo).

Ulteriori modalità di utilizzo degli importi derivanti dai conti c.d. *dormienti*

Si ricorda che la legge finanziaria per il 2007 (l. n. 296 del 2006, art. 1, co. 417ss.) ha disposto la devoluzione al “fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici” di una somma pari al risparmio di interessi derivanti dalla riduzione del debito pubblico, conseguente al versamento, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di una quota fino al 20 per cento dell'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario, di cui all'articolo 1, comma 345, della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005).

Altresì, l'art. 1, commi da 1271 a 1276, della medesima legge finanziaria per il 2006, reca una disciplina relativa alla concessione della medaglia d'onore a cittadini deportati ed internati nei *lager* nazisti nell'ultimo conflitto mondiale.

All'onere derivante dai suddetti commi – complessivamente stimato in 250.000 euro – si provvede (comma 1276) mediante l'utilizzo di quota parte degli importi del fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie.

Da ultimo, l'art. 61, co. 27, del d.-l. n. 112 del 2008⁴¹, ha inserito il comma 345-*bis* nell'art. 1 della legge finanziaria per il 2006, prevedendo che una quota parte del fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie vada a finanziare la carta acquisti (c.d. *social card*) di cui all'art. 81, co. 32, del medesimo decreto (v. più approfonditamente nel prosieguo della scheda).

Venendo al dettaglio delle innovazioni recate dall'**articolo 4, comma 1-bis**, la **lettera a)** modifica il comma 345-*ter* dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2006, prevedendo:

1. che gli istituti emittenti assegni circolari⁴² debbano comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ciascun anno, gli importi degli assegni medesimi che non siano stati riscossi entro tre anni dalla data di emissione;

⁴² L'assegno circolare è un titolo di credito c.d. “all'ordine” (in quanto il trasferimento del titolo si realizza mediante la girata, cui deve accompagnarsi la consegna materiale del titolo). Esso contiene una promessa di pagamento ed è dotato di particolari requisiti di forma. L'assegno circolare viene emesso da un istituto bancario a ciò autorizzato, per somme che siano disponibili presso di esso al momento dell'emissione, e pagabile a vista presso tutti i recapiti comunque indicati dall'emittente. La funzione dell'assegno circolare consiste nel consentire pagamenti senza il rischio dello spostamento materiale della moneta. Esso incorpora un credito di sicura esigibilità (in considerazione degli obblighi di pagamento, l'assegno circolare non può mai essere emesso a vuoto).

2. il posticipo, dal 31 marzo al 31 maggio dell'anno successivo a quello di scadenza della prescrizione, del termine entro il quale gli importi degli assegni circolari non riscossi vanno versati al fondo per l'indennizzo dei risparmiatori che siano rimaste vittime di frodi finanziarie e abbiano subito un danno ingiusto;

3. che resti impregiudicato il diritto del richiedente l'emissione dell'assegno circolare non riscosso di chiedere al fondo la restituzione del relativo importo.

La **lettera b)** modifica il comma 345-*quater* dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2006, specificando che gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assicurazione del ramo vita, non reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, debbano essere devoluti al fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di scadenza del termine di prescrizione.

La **lettera c)** modifica il comma 345-*quinquies* dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2006, prevedendo che gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali emessi dopo il 14 aprile 2001 - non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto - debbano essere comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ogni anno, per poi essere versati al fondo per l'indennizzo dei risparmiatori entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di scadenza del termine di prescrizione.

La **lettera d)** modifica il comma 345-*octies* dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2006, prevedendo che le imprese di assicurazione venute a conoscenza della prescrizione del diritto di riscossione, da parte dei beneficiari, degli importi derivanti dai contratti del ramo vita, debbano effettuare il versamento dei suddetti importi al fondo di indennizzo dei risparmiatori, rispettando - nell'effettuazione del versamento - il termine previsto dal regolamento di attuazione.

L'art. 4, comma terzo, del d.P.R. n. 116 del 2007⁴³, stabilisce che gli intermediari (tra cui le imprese di assicurazione operanti in Italia) debbano provvedere, entro il 31 maggio di ogni anno, a riversare al fondo il denaro, gli strumenti finanziari e i titoli relativi ai rapporti contrattuali da essi sottoscritti, che vengono liquidati dal fondo mediante procedure ad evidenza pubblica. Gli intermediari provvedono al versamento delle relative somme all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo n. 3382 del capo X, ai fini della successiva riassegnazione al fondo.

La **lettera e)** inserisce i commi da 345-*novies* a 345-*quinquiesdecies* nell'art. 1 della legge finanziaria per il 2006 (l. n. 266 del 2005).

⁴³ *Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi dormienti.*

Il nuovo comma 345-novies demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri – da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze - la definizione di nuove norme volte a disciplinare i presupposti e le procedure per gli indennizzi destinati alle vittime di frodi finanziarie e ai soggetti danneggiati dai *bond* argentini, nonché a definire i limiti di tali indennizzi, le priorità di assegnazione e le ulteriori modalità attuative.

La gestione del Fondo per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie viene affidata direttamente al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro.

Il nuovo comma 345-decies demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione delle quote del citato Fondo per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie destinate alle diverse categorie di beneficiari, nonché le quote volte al finanziamento della ricerca scientifica e della carta acquisti concessa ai residenti di cittadinanza italiana in condizione di disagio economico, per l'acquisto di beni e servizi con onere a carico dello Stato (c.d. *social card*, ai sensi dell'articolo 81, comma 32, del d.-l. n. 112 del 2008⁴⁴).

Si ricorda che il comma 343 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2006 ha istituito il Fondo in esame al fine di indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito.

Il comma 344 estende i benefici del fondo anche i risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in conseguenza del *default* dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina.

Si ricorda che l'art. 81, co. 32, del citato d.-l. n. 112 del 2008 istituisce la carta degli acquisti (c.d. *social card*).

Le ragioni di tale istituzione sono individuate nella necessità di soccorrere le fasce deboli della popolazione in stato di particolare bisogno a causa delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari ed il costo delle bollette energetiche, nonché il costo della fornitura di gas da privati.

Per l'acquisto dei suddetti beni e servizi, viene concessa – dietro presentazione di apposita domanda – una carta acquisti in favore dei soli residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico.

L'art. 81, co. 33, rimette le modalità e i criteri per fruire della citata carta acquisti ad un decreto interministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

⁴⁴ *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

Al momento della redazione del presente *dossier*, il suddetto decreto interministeriale non risulta emanato.

Il nuovo comma 345-undecies⁴⁵ interviene in merito all'utilizzo delle somme derivanti dal recupero degli aiuti di Stato di cui alla decisione della Commissione europea del 16 luglio 2008 n. 3492, relativa all'aiuto di Stato C42/2006 (concernente benefici a favore delle attività bancarie di Poste Italiane Spa).

Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze, prioritariamente di natura alimentare, e, successivamente, anche energetiche e sanitarie, dei cittadini meno abbienti di cui al menzionato d.-l. n. 112 del 2008.

L'articolo 81, commi 29-30, del d.-l. n. 112 del 2008, istituisce e disciplina il Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti.

Il comma 29 stabilisce che le finalità di tale Fondo speciale riguardano il soddisfacimento delle esigenze, prioritariamente di natura alimentare, e, successivamente, anche energetiche e sanitarie, dei cittadini meno abbienti.

Il comma 30 disciplina le modalità di finanziamento del Fondo.

Tale Fondo va, tra l'altro, a finanziare la carta degli acquisti (c.d. *social card*).

Il nuovo comma 345-duodecies rimette ad un decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze la disciplina delle modalità di richiesta e di attivazione delle agevolazioni per i beneficiari della suddetta carta acquisti (c.d. *social card*).

Il suddetto decreto deve essere emanato di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

Il nuovo comma 345-duodecies reca, altresì, l'interpretazione autentica dell'art. 81, co. 36, del d.-l. n. 112 del 2008.

In base a quest'ultima disposizione, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che detengono informazioni funzionali all'individuazione dei titolari del beneficio della *social card* o all'accertamento delle dichiarazioni da questi effettuate per l'ottenimento della stessa, forniscono, in conformità alle leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti, dati, notizie, documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze o dalle amministrazioni o enti di cui questo si avvale, secondo gli indirizzi da questo impartiti.

La disposizione in commento precisa che l'art. 81, co. 38, deve essere applicato alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici e alle società concessionarie della distribuzione dell'energia elettrica e del gas.

⁴⁵ Modificato dall'Aula della Camera dei deputati (em. 4.201. ed identico em. 4.300. che recepisce una condizione formulata della Commissione bilancio della Camera).

Altresì, sempre con il nuovo comma 345-*duodecies*, si prevede l'estensione ai beneficiari della carta acquisti (c.d. *social card*) delle agevolazioni:

- di cui all'art. 1, co. 375, della legge finanziaria per il 2006 (ossia delle tariffe elettriche agevolate previste per i soli clienti economicamente svantaggiati)⁴⁶;
- e di cui all'art. 8, co. 1-*bis*, della legge n. 222 del 1984⁴⁷.

Il comma 1-*bis* dell'art. 8 della legge n. 222 del 1984 è stato inserito dall'art. 46, primo comma, del d.-l. n. 248 del 2007⁴⁸.

Esso stabilisce che non preclude il conseguimento dei trattamenti pensionistici ai superstiti l'attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991 o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge n. 68 del 1999, ovvero con contratti di formazione e lavoro (CFL), con contratti di apprendistato, nonché con le agevolazioni previste per le assunzioni dei disoccupati di lunga durata.

L'art. 8, co. 1-*bis*, è volto sostanzialmente ad escludere i soggetti inabili che svolgono attività lavorativa con finalità terapeutica dall'applicazione della disciplina vigente, secondo cui il trattamento pensionistico di reversibilità a favore di figli maggiorenni viene revocato nel caso in cui il soggetto in questione svolga attività lavorativa.

I nuovi commi 345-*terdecies* e 345-*quaterdecies* definiscono, altresì, i criteri per il trasferimento dei previsti strumenti finanziari al fondo per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, rimettendo ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la disciplina tecnica per la concreta attivazione del medesimo fondo.

Più analiticamente, il nuovo comma 345-*terdecies* prevede che il trasferimento degli strumenti finanziari al fondo per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie debba essere effettuato, previa liquidazione degli stessi e al netto dei costi sostenuti per la negoziazione secondo le condizioni contrattuali in vigore tra le parti, in base ai seguenti criteri:

a) per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, al prezzo di liquidazione sul mercato, da eseguire in uno dei dieci giorni di mercato aperto antecedenti la scadenza del termine per il versamento al fondo;

⁴⁶ In applicazione di tale disposizione, è stato emanato il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007 (*Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute*) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 2008, n. 41.

⁴⁷ *Revisione della disciplina della invalidità pensionabile.*

⁴⁸ *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008.

b)⁴⁹ per gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione⁵⁰, secondo le condizioni contrattualmente stabilite in sede di sottoscrizione, ivi compresa l'ipotesi di rimborso anticipato. La liquidazione avviene nei dieci giorni antecedenti la scadenza del termine per il versamento al fondo. Qualora si verificano oggettive difficoltà di liquidazione, occorre darne comunicazione al Dipartimento del tesoro almeno un mese prima della scadenza del termine per il versamento al fondo. Il Dipartimento del tesoro, a quel punto, definisce le modalità specifiche di devoluzione al fondo;

c) in sede di prima applicazione, viene fissato al 31 maggio 2009 il termine per il versamento al fondo del controvalore degli strumenti finanziari.

Il nuovo comma 345-*quaterdecies* rimette ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la disciplina tecnica per l'effettiva attivazione del fondo per l'indennizzo di risparmiatori vittime di frodi finanziarie.

Per effetto delle modifiche sopra illustrate, il nuovo comma 345-*quinquiesdecies* abroga l'articolo 5 del d.P.R. 22 giugno 2007, n. 116⁵¹, che affidava la gestione del fondo a un'apposita Commissione nominata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e prevedeva l'emanazione di uno o più regolamenti recanti la disciplina tecnica per la concreta attivazione del fondo medesimo.

Viene altresì soppressa la previsione del ricorso a procedure ad evidenza pubblica per la liquidazione, da parte del fondo, delle somme di denaro, strumenti finanziari e titoli relativi a rapporti contrattuali che gli intermediari sono tenuti a riversare entro il 31 maggio di ogni anno.

⁴⁹ Modificata dall'Aula della Camera dei deputati (em. 4.202. della Commissione).

⁵⁰ Il sistema multilaterale di negoziazione è un sistema di negoziazione di strumenti finanziari alternativo ai mercati regolamentati. Esso è stato introdotto nell'ordinamento italiano dal d. lgs. n. 164 del 2007, recante il recepimento della direttiva 2004/39/CE (c.d. MiFID).

⁵¹ *Regolamento di attuazione dell'art. 1, co. 345, legge n. 266 del 2005, in materia di depositi dormienti.*

Articolo 5
(Disposizioni di attuazione)

Testo del decreto-legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
<p>1. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione degli aumenti di capitale e di concessione della garanzia statale e di attuazione del presente decreto.</p>	<p>1. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione degli aumenti di capitale, di concessione della garanzia statale, di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 1-bis, comma 2, e di attuazione del presente decreto.</p>
	<p>1-bis. Gli schemi dei decreti di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti. I pareri sono espressi entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.</p>
	<p>1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette ogni tre mesi alle Camere una relazione sull'attuazione degli interventi effettuati ai sensi del presente decreto.</p>

<p>2. La garanzia dello Stato di cui agli articoli 3, comma 2, e 4 sarà elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n.468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n.468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7.</p>	<p>2. La garanzia dello Stato di cui agli articoli 1-bis, commi 1 e 3, 3, comma 2, e 4 sarà elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n.468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n.468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7.</p>
	<p>2-bis. Le maggiori entrate nette derivanti dall'applicazione dell'articolo 1-bis sono riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 7, del presente decreto.</p>
	<p>2-ter. Le operazioni di cui agli articoli 1, comma 1, e 1-bis, comma 2, sono effettuate in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. Per le operazioni di cui all'articolo 1-bis, comma 2, è autorizzata l'apertura di appositi conti presso la Tesoreria statale.</p>

L'articolo 5 – che assorbe l'art. 2 del d.-l. n. 157 del 2008⁵² - reca le disposizioni di attuazione delle norme del decreto-legge in esame, nonché la copertura finanziaria degli interventi di garanzia statale sui depositi e dei finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità.

Nel dettaglio, il **comma 1 – modificato ulteriormente dall'Aula della**

⁵² *Ulteriori misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio.* Le modifiche di coordinamento derivanti da tale assorbimento sono contenute nell'emendamento 1.03 del Relatore, approvato dalla Commissione finanze della Camera dei deputati.

L'articolo 1, secondo comma, della legge di conversione abroga il d.-l. n. 157 del 2008; è previsto espressamente che <<restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 157 del 2008>>.

Camera dei deputati⁵³ - domanda ad uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere della Banca d'Italia, la fissazione di criteri, condizioni e modalità:

- di sottoscrizione degli aumenti di capitale;
- di concessione della garanzia statale;
- di effettuazione delle operazioni di cui all'**art. 1-bis, co. 2, del decreto in**

esame (ossia operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche italiane)

- di attuazione del presente decreto-legge.

Il termine per l'adozione dei suddetti decreti ministeriali è fissato a sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento.

Il decreto-legge in commento è entrato in vigore il 9 ottobre 2008.

Alla data di stesura del presente *dossier*, i decreti ministeriali attuativi non risultano adottati.

Il **comma 1-bis, inserito dall'Aula della Camera dei deputati**⁵⁴, prevede che gli schemi dei decreti ministeriali di cui al **comma 1**, siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti.

I pareri sono espressi entro dieci giorni dalla data di trasmissione.

Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione.

Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

Il **comma 1-ter, inserito dall'Aula della Camera dei deputati**⁵⁵, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta ogni tre mesi una relazione al Parlamento, sull'attuazione degli interventi effettuati ai sensi del decreto-legge in commento.

Il **comma 2** dispone che in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze siano elencate, come richiesto dall'articolo 13 della legge n. 468 del 1978⁵⁶:

- le garanzie concesse dallo Stato ai sensi dell'**art. 1-bis, co. 1 e 3, del decreto in commento** (garanzia dello Stato sulle passività delle banche e sulle operazioni

⁵³ Emendamento 5.202. della Commissione.

⁵⁴ Emendamento 5.102.(Nuova formulazione) a prima firma dell'on. Fluvi.

⁵⁵ Emendamento 5.201. della Commissione.

⁵⁶ *Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio*. La legge n. 468 del 1978 prevede che in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze siano elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.

stipulate dalle banche italiane per ottenere la temporanea disponibilità di titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema);

- le garanzie concesse dallo Stato ai sensi dell'**art. 3, co. 2, del decreto in esame** (garanzia statale rilasciata sui finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità);

- le garanzie concesse dallo Stato ai sensi dell'**art. 4 del decreto in esame** (garanzia statale a favore dei depositanti per un periodo di trentasei mesi);

Il **comma 2** stabilisce, altresì, che alla copertura finanziaria dei relativi eventuali oneri derivanti dalla concessione delle suddette garanzie statali si provveda attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della già citata legge n. 468 del 1978.

Quest'ultima disposizione prevede l'emanazione di appositi decreti mediante i quali il Ministro dell'economia e finanze provvede ad aumentare gli stanziamenti di capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio - o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate - con risorse prelevate a valere sul Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

La dotazione del Fondo di riserva, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è annualmente determinata, con apposita disposizione, dalla legge di approvazione del bilancio di previsione.

Per l'esercizio 2009, l'articolo 2, comma 7, del disegno di legge di bilancio (A.S. n. 1210) stabilisce la dotazione finanziaria del Fondo in 900 milioni di euro (U.P.B. 25.2.3, cap. 3000, del programma "Fondi di riserva e speciali" nell'ambito della missione "Fondi da ripartire").

Per quanto concerne le disponibilità del Fondo relativamente all'anno 2008, secondo le informazioni fornite della Ragioneria generale dello Stato, alla data del 14 ottobre 2008 risultavano iscritte sul Fondo risorse pari a 309 milioni di euro, peraltro già interamente accantonate per provvedimenti *in itinere*.

La legge di assestamento del bilancio per il 2008⁵⁷ prevede il rifinanziamento del Fondo di riserva per le spese obbligatorie di un importo complessivamente pari a 200 milioni di euro per il 2008.

Il **comma 2** specifica che le risorse prelevate dal predetto Fondo di riserva sono imputate nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7. del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato l'elenco dei capitoli relativi a spese obbligatorie, per i quali è possibile l'utilizzo del Fondo di riserva delle spese obbligatorie e d'ordine. Tra questi vi rientra il capitolo 7407 ("Oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato in dipendenza di varie

⁵⁷ Legge 17 ottobre 2008, n. 167 (*Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2008*).

disposizioni legislative”) - iscritto nella U.P.B. 8.1.7 del programma “Incentivi alle imprese”, nell’ambito della missione “Competitività e sviluppo delle imprese” del Ministero dell’economia e delle finanze - che nel disegno di legge di bilancio per il 2009 (A.S. n. 1210) presenta una dotazione finanziaria di 79 milioni di euro.

Il comma 2-bis (aggiunto dalla Camera dei deputati e corrispondente all’art. 2, co. 3, del d.-l. n. 157 del 2008) stabilisce che le maggiori entrate nette⁵⁸ derivanti dall’**articolo 1-bis** (cfr. *supra* la relativa scheda) siano riassegnate all’apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze – ai sensi dell’**art. 1, co. 7, del decreto in esame** (cfr. la relativa scheda) – nel quale sono iscritte le eventuali operazioni di sostegno pubblico alle ricapitalizzazioni bancarie, come individuate, per ciascuna operazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze.

Pertanto, le maggiori entrate sono destinate a finanziare le suddette operazioni di sostegno pubblico alle ricapitalizzazioni bancarie.

Il comma 2-ter, inserito dall’Aula della Camera dei deputati⁵⁹, prevede che le operazioni di cui agli **artt. 1, co. 1** (ricapitalizzazione delle banche) e **1-bis, co. 2** (operazioni di scambio tra titoli), siano effettuate in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato.

Per le operazioni di cui all’**art. 1-bis, co. 2**, è autorizzata l’apertura di appositi conti presso la Tesoreria statale⁶⁰.

⁵⁸ La precisazione è stata aggiunta dall’Aula della Camera dei deputati (em. identici 5.200. e 5.300.)

⁵⁹ Emendamenti identici 1.201. (Comm.) e 1.301.

⁶⁰ Il servizio di tesoreria per conto dello Stato è svolto dalla Banca d’Italia fin dal 1894. L’affidamento è stato prorogato da vari provvedimenti; l’ultimo, in ordine di tempo, è la legge 28 marzo 1991, n. 104, che ha portato da dieci a venti anni la durata della convenzione e ha introdotto il principio del rinnovo automatico, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi entro cinque anni dalla scadenza.

La Banca, oltre ad eseguire le operazioni di incasso e pagamento, ne effettua la rendicontazione producendo, con cadenza periodica, flussi informativi e documentali destinati alle amministrazioni, necessari per l’elaborazione dei principali documenti contabili dello Stato. Il “conto giudiziale” della gestione è reso alla Corte dei conti.

Alle funzioni di “esecuzione del bilancio” e di rendicontazione si sono affiancati, a partire dal 1980, compiti connessi con la gestione e il monitoraggio dei rilevanti flussi finanziari che transitano attraverso la tesoreria.

La Banca d’Italia detiene il “Conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria”, sul quale sono regolate le operazioni svolte per conto dello Stato. Le disponibilità giacenti su tale conto sono remunerate a un tasso pari a quello medio dei BOT emessi nel semestre precedente. In linea con la normativa comunitaria, che vieta alle banche centrali degli Stati membri di concedere qualsiasi forma di finanziamento al Tesoro, il conto disponibilità non può presentare saldi a debito.

Ultimi dossier del Servizio Studi

67	Testo a fronte	I disegni di legge AA.SS. nn. 276, 330, 397, 398, 480, 510, 1029, 1104 e 1122 in materia di disciplina dell'attività venatoria
68	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1196 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, recante disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi"
69	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 733-A "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" Edizione provvisoria
70	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1195 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"
71	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1197 "Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca"
72	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 1209 e 1210 Finanziaria e Bilancio 2009. Profili di competenza della Commissione difesa
73	Dossier	Disegni di legge A.S. n. 1209 e A.S. n. 1210 Disegni di legge finanziaria e di bilancio per il 2009-2011 Parti di competenza della 7ª Commissione permanente Edizione provvisoria
74	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1117 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" Edizione provvisoria
75	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 1209 e 1210 Finanziaria e Bilancio 2009 Profili di competenza della 13ª Commissione Edizione provvisoria
76	Dossier	"Documenti di bilancio 2009 Parti di interesse per l'8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni"
77	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 1209 e 1210 Finanziaria e Bilancio 2009 Profili di competenza della Commissione esteri
78	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1209 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)
79	Documentazione di base	La sicurezza degli edifici scolastici

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".